

Codice A1610A

D.D. 3 agosto 2017, n. 368

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. RIFREDDO (CN) - Richiedente: Mazzaro Roberto. Intervento: Parziale demolizione, ristrutturazione e ampliamento fabbricato. Autorizzazione paesaggistica

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008 non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 146 citato il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

constatato che è decorso anche il termine di dieci giorni dalla ricezione del parere del Soprintendente per l'eventuale riesame del parere stesso da parte della commissione di garanzia di cui all'articolo 12, comma 1bis, della legge 29 luglio 2014 n. 106;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto l'articolo 12, comma 1 bis, della legge 106/2014;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data 2017.05.31 10:00:00

Classificazione 11.100/236-2017A/A16000

Rif. n. 7383/A1610A del 24/03/2017

Rif.n. 13038/A1610 del 31/05/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Rifreddo (Cn)
Intervento: Parziale demolizione, ristrutturazione e ampliamento fabbricato.
Istanza: Mazzaro Roberto

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di rifreddo (Cn) in data 24/03/2017, con nota prot. n. 596 del 14/03/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune di Rifreddo (Cn) in data 31/05/2017 con nota prot. 1283 del 30/05/2017,

considerato che l'intervento previsto consiste nella parziale demolizione e ricostruzione in ampliamento del piano seminterrato di un edificio, già pertinenza di una cascina preesistente, con contestuale ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso in residenziale,

considerato altresì che il medesimo intervento, sia per tipologia che per le caratteristiche delle opere previste, rientra nella tipologia assoggettabile ad autorizzazione ordinaria,

Classificazione 11.100/236-2017A/A16000

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Rifreddo (Cn) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442 del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 1 agosto 1985 avente per oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del massiccio del Monte Bracco sita nei Comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo. e Revello"*, appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B (031) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

tenuto conto che nel sopraccitato Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, per l'ambito territoriale di riferimento, fra le specifiche prescrizioni normative contenute alla scheda B (031), viene indicato che: *"...Gli interventi di recupero e riqualificazione dei nuclei rurali e delle loro pertinenze devono essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei luoghi e delle attività ad essi collegati, nel rispetto degli schemi insediativi originari e degli elementi morfologici e costruttivi caratterizzanti la tradizione locale... eventuali interventi sul patrimonio edilizio rurale esistente non devono prevedere che per forma, posizione, tonalità di colore possano interferire con gli elementi identitari che compongono il paesaggio rurale esistente..."*,

considerato che le opere così come proposte, con gli accorgimenti da attuare in fase esecutiva secondo alcune prescrizioni sotto elencate, in coerenza con i contenuti sopra indicati nella scheda B (031), non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

Classificazione 11.100/236-2017A/A16000

- per la copertura con capriata lignea a vista sul fronte ovest dell'edificio, sia prevista una colorazione del legno a tonalità scure, al fine di assicurare una migliore integrazione con l'edificio preesistente e con il contesto paesaggistico circostante;
- sia evitato l'utilizzo del rivestimento in pietra naturale per lo zoccolo esterno di facciata e dei pilastri del terrazzo sul fronte ovest, preferendo l'intonaco a calce già previsto dal progetto;
- la ringhiera del terrazzo sul fronte ovest dell'edificio, dovrà essere semplificata nel disegno (bacchette verticali) ed essere simile per forma e colorazione a quella presente nella facciata della cascina limitrofa;
- per i serramenti esterni (porte d'ingresso, porte-finestre e finestre) sia previsto l'utilizzo del legno in tinta naturale o della gamma delle terre naturali, evitando il verde scuro proposto, al fine di ottenere una maggiore integrazione con la preesistente cascina e con il contesto paesaggistico di riferimento;
- i pannelli fotovoltaici posizionati sulla copertura (fronte sud), siano integrati alla medesima e sia prevista una superficie antiriflesso;
- siano inserite alcune piantumazioni di specie arboree ed arbustive autoctone nell'area di pertinenza del fabbricato in questione (lato ovest), a maggiore mitigazione dello stesso con il paesaggio circostante e verso la prospiciente area boscata.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si **precisa** che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



REGIONE PIEMONTE
 DIREZIONE AMBIENTE, GOVERNO
 E TUTELA DEL TERRITORIO

19 LUG 2017

Prot. N. 17306/A1610

Classificazione _____

Torino 19 LUG 2017

Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio
Corso Bolzano n.44
10121 TORINO

Lettera inviata solo tramite fax ai sensi dell'art.
43, comma 6, DPR 445/2000, e tramite e-mail per
la P.A. ai sensi della L. 98/2013
SOSTITUISCE L'ORIGINALE

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Prot. n. **8982** CI: **34.1005/52.20** All. **AII**
 Risposta al foglio prot. A1610A del 24/01/2017 All. NO

AMBITO: Tutela
SETTORE: Paesaggistico
DATA DI ARRIVO: 13/06/2017
PROTOCOLLO ENTRATA: n. 7131 del 13/06/2017
DENOMINAZIONE: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, Art. 146 D.Lgs.
PROCEDIMENTO: 22 gennaio 2004, n. 42 s.m.i.
TIPOLOGIA ATTO:
DESCRIZIONE: RIFREDDO-CN Parziale demolizione, ristrutturazione e ampliamento
 fabbricato
DESTINATARIO: pubblico- Comune di Rifreddo (CN)
RICHIEDENTE: Sig. MAZZARO ROBERTO-privato

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;
Vista la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale riadottato con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015;

Visto il parere della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesta Regione ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico in quanto coerente con i valori tutelati, per quanto di competenza esprime parere favorevole all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica, facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte ed inoltre alla seguente condizione:

- *al fine di un migliore inserimento con il paesaggio la tinta dell'edificio sia sulle stesse tonalità della cascina limitrofa (tinta sabbia- ocre chiaro).*

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.